

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 717

DEL 01/03/2011

Oggetto: **Reg. CE 1698/05 (ex 1257/99) PSR 2007-2013, Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2007. Rigetto ricorso gerarchico ditta Gelsomino Murgia Ignazio - San Sperate (CUAA GLSGNZ61L23I166R).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla Misura F - "Agroambiente e benessere degli animali" - Azione Fb Miglioramento del benessere degli animali - Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2000-2006 - ex Reg. CE n. 1257/99;
- PREMESSO** che nell'annualità 2006 la Ditta Gelsomino Murgia Ignazio ha aderito alla misura in oggetto per 21,00 UBA e ha presentato domanda di conferma per l'annualità 2007;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 717

DEL 01/03/2011

**PREMESSO** che, a marzo del 2007, la Ditta ha ceduto 13,80 delle 21,00 UBA che erano state ammesse a premio in sede di concessione. Pertanto, nel 2007 avrebbe dovuto ricevere un premio di € 918,00 per le rimanenti 7,20 UBA. Invece, è stato erogato un acconto di € 975,38, dando luogo a un saldo negativo di € 57,38;

**PREMESSO** che, relativamente al mese di aprile 2007, la Ditta non ha trasmesso i referti delle analisi del latte massale del gregge assoggettato all'impegno. Quindi, è stata applicata una penale del 10%, calcolata sul premio dovuto, pari a € 267,75;

**PREMESSO** che, con nota n. 1795 del 17/02/2010, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus ha richiesto alla Ditta la restituzione dell'importo di € 325,13, risultante dalla somma della penale e della parte di premio indebitamente percepita, maggiorata degli interessi previsti per legge;

**VISTO** il ricorso avverso l'atto di cui sopra, nel quale la Ditta sostiene di non aver trasmesso il referto delle analisi del latte relativo al mese di aprile 2007, in quanto a seguito della vendita parziale del gregge, il latte prodotto dai restanti capi era utilizzato per l'alimentazione degli agnelli. Pertanto, nel periodo in esame non era stato conferito al caseificio alcun quantitativo di latte;

**VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla misura F - Azione Fb - Miglioramento del benessere degli animali - PSR della Regione Sardegna 2000-2006 - il quale al paragrafo 6, lett. d) dispone che costituisce un impegno del beneficiario *"far eseguire, a un laboratorio accreditato SINAL, che rilascerà i relativi referti, le analisi del contenuto delle cellule somatiche del latte massale del gregge assoggettato all'impegno, almeno una volta al mese per tutto il periodo della lattazione. Copia fotostatica dei referti mensili relativi ai controlli dell'anno di impegno precedente, devono essere allegati alla domanda di conferma dell'annualità successiva"*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 717

DEL 01/03/2011

**VISTO** l'allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 10/6 del 14/03/2006, recante "Direttive operative per l'attuazione della Misura F - Azione Fb - Miglioramento del benessere degli animali - P.S.R. Della Regione Sardegna 2000-2006" il quale dispone, al punto b, che è considerato accessorio l'impegno a far eseguire a un laboratorio accreditato SINAL le analisi del contenuto di cellule somatiche del latte massale del gregge assoggettato all'impegno, almeno una volta al mese per tutto il periodo della lattazione. Dispone, inoltre, che l'inosservanza di detto impegno comporta la riduzione del premio nella misura del 10% del premio effettivamente spettante per l'anno in cui tale inadempienza si è verificata;

**CONSIDERATO** che le disposizioni sopra richiamate (bando e allegato alla delibera della G.R. n. 10/6 del 2006) non circoscrivono l'obbligo di eseguire le analisi al solo latte da conferire ai caseifici;

**RITENUTE** per quanto sopra non congrue le motivazioni del ricorso;

**VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot.n. 2824 del 16/02/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

**ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Gelsomino Murgia Ignazio (prot. n. 2831 del 23/03/2010);

**ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata,

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 717

DEL 01/03/2011

che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

### **ART. 3**

di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

Marcello Giovanni Onorato